



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM(2025) 179 final del 24/04/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0096(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Premessa: finalità e contesto

Nell'ottica del miglioramento della sicurezza stradale, la Commissione europea ha adottato un pacchetto legislativo composto da due proposte di direttive una delle quali abroga e sostituisce la direttiva 1999/37/CE *relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali* al fine di:

- a) facilitare il controllo e la verifica delle carte di circolazione dei veicoli per il tramite di una ulteriore armonizzazione del formato e del contenuto di tali documenti;
- b) agevolare la reimmatricolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro per contribuire al buon funzionamento del mercato interno;
- c) digitalizzare i documenti con l'introduzione delle carte di circolazione "mobili" per rafforzare la competitività dell'Unione e ridurre gli oneri amministrativi per cittadini ed imprese.

Tra gli elementi innovativi della proposta di direttiva si evidenziano i seguenti:

- La possibilità di introdurre un codice QR per le carte di circolazione "fisiche," al fine di facilitare e velocizzare il controllo delle informazioni contenute in tali carte.
- L'introduzione delle carte di circolazione "mobili" dei veicoli, comprese le disposizioni relative al portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. Le specifiche tecniche per le carte di circolazione mobili figurano nell'allegato III della proposta di direttiva. Si prevede l'obbligo di emissione di carte di circolazione digitali

decorsi 4 anni dall'entrata in vigore della direttiva. Tuttavia, su richiesta dell'interessato sarà possibile rilasciare anche una carta di circolazione fisica.

- Viene disciplinata la registrazione elettronica nei registri nazionali della sospensione dei veicoli dalla circolazione dopo il mancato superamento di un controllo tecnico e sono fornite disposizioni concernenti la ripetizione dei controlli sui veicoli, la registrazione elettronica nei registri nazionali della fine della sospensione del veicolo; e l'annullamento (radiazione) dell'immatricolazione del veicolo dichiarato fuori uso.
- Si prevede il riconoscimento reciproco delle carte di circolazione fisiche e mobili al fine di identificare i veicoli nel traffico internazionale o di reimmatricolarli in altri Stati membri.
- Si prevede che gli Stati membri prestino reciproca assistenza nell'attuazione della direttiva, in particolare fornendo l'accesso ai dati di immatricolazione dei veicoli, compresi i dati relativi ai controlli tecnici e alla sospensione dei veicoli. Al fine di facilitare tale scambio di dati, gli Stati membri saranno tenuti a interconnettere i loro registri con il sistema MOVE-HUB della Commissione, affinché tali informazioni possano essere scambiate in tempo reale.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- La proposta rispetta il principio di attribuzione trattandosi di una proposta per migliorare per migliorare la sicurezza stradale;
- La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); in particolare:
 - l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE stabilisce che l'UE ha competenza nel settore dei trasporti per stabilire le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti, compresa la sicurezza stradale.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto mira a migliorare il quadro normativo, già armonizzato, in materia dei documenti e dei dati di immatricolazione dei veicoli.
- Considerando che il trasporto su strada e l'industria automobilistica sono settori con dimensione internazionale, risulta molto più efficiente ed efficace affrontare le problematiche a livello di UE piuttosto che a livello nazionale.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto non va oltre quanto

necessario per raggiungere l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e agevolare la libera circolazione delle persone e delle merci nell'UE.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto la proposta adotta requisiti che non si discostano molto da quelli già imposti dalle norme nazionali e al contempo permette un miglioramento dello scambio dati con l'armonizzazione e facilitazioni per cittadini ed imprese con la digitalizzazione;
- Il progetto non è di particolare urgenza perché la materia è già disciplinata a livello nazionale.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto i miglioramenti attesi sovrastano gli eventuali nuovi obblighi attesi dalle parti interessate.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- La tempistica di adozione prevista dovrebbe essere di circa un anno;
- Non si ravvedono elementi di particolare criticità; pertanto in linea generale si accoglie con favore la proposta di direttiva in argomento in particolare per ciò che attiene alla maggiore armonizzazione dei dati contenuti nei documenti di circolazione emessi dagli Stati membri in formato digitale che ne faciliterà il mutuo riconoscimento. Per quanto attiene alla possibilità di interconnettere i registri nazionali (per l'Italia l'Archivio Nazionale dei Veicoli gestito dal Centro Elaborazioni Dati del Dipartimento dei Trasporti) attraverso il sistema MOVE HUB della Commissione, si osserva come la suddetta interconnessione sia già attiva nel quadro del sistema EUCARIS (European Car and Driving Licence Information System) al quale l'Italia ha aderito assieme ad altri 31 Paesi. Sarebbe pertanto auspicabile evitare duplicazioni di sistemi già esistenti.
- La fase negoziale è stata appena avviata con la presentazione della proposta e pertanto non sono ancora emerse necessità di eventuali modifiche (di drafting e/o merito);
- La prima presentazione della proposta al Consiglio si è tenuta il 30 aprile u.s. ;
- Sinora, la delegazione italiana ha espresso supporto all'iniziativa, pur mantenendo una riserva d'esame.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non è prevista alcuna nuova incidenza</u> sul bilancio per le istituzioni italiane se non quanto strettamente necessario per l'adeguamento degli strumenti informatici già esistenti nella Pubblica Amministrazione (PA).
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Non sono previsti effetti</u> particolari trattandosi di un aggiornamento degli strumenti per il rilascio di documenti ed immagazzinamento dati già esistente; • <u>Non sono previsti adeguamenti</u> resi necessari dall'iniziativa trattandosi di proposta di direttiva che aggiorna ma non innova istituti già stabiliti nell'ordinamento nazionale.
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<ul style="list-style-type: none"> • <u>La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali</u> ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<ul style="list-style-type: none"> • Non sono previsti costi di adeguamento tranne quanto strettamente necessario per l'aggiornamento degli strumenti informatici già esistenti nella PA; • Sono previsti effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese
<ul style="list-style-type: none"> • E' previsto un impatto positivo su cittadini e imprese per la maggior facilità di scambio dati e di accesso alle informazioni armonizzate da parte dell'utenza pubblica e di quella privata; • Non sono previsti nuovi costi per cittadini e imprese.

Altro

<p>Si evidenzia come la proposta, nella sua versione originale, sia suscettibile di essere modificata nel corso del negoziato nelle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della nostra delegazione potrà evolvere, anche in base alle consultazioni con le amministrazioni e le parti interessate.</p>



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli e ai dati di immatricolazione dei veicoli registrati nei registri di immatricolazione nazionali, che abroga la direttiva 1999/37/CE del Consiglio.

- **Codice della proposta:** COM(2025) 179 final del 24/04/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0096(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea	Norma nazionale vigente	Commento
	Decreto del Ministro delle infrastrutture e della navigazione del 14 febbraio 2000 e s.m.i. recante attuazione della direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.	Il DM 14/02/2000 - emanato sulla base delle competenze attribuite dal combinato disposto degli articoli 229 e 93 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - ha recepito per intero la direttiva 1999/37/CE.
<ul style="list-style-type: none">- Articolo 1 (oggetto e ambito di applicazione)- Articolo 2 (definizioni)- Articolo 3 (Requisiti generali per le carte di circolazione)- Articolo 4 (Carte dui circolazione fisiche)- Articolo 5 (Carte di circolazione mobili)- Articolo 6 (Dati registrati nei registri di immatricolazione)- Articoli 7 e 8 (Verifica dei dati di immatricolazione dei veicoli)- Articolo 9 (Riconoscimento reciproco)- Articolo 10 (Identificazione e reimmatricolazione dei veicoli)- Articolo 11 (Cooperazione amministrativa fra Stati	<ul style="list-style-type: none">- Articolo 1- Articolo 2- Articolo 3, Allegato I- Articolo 3, Allegato I- Articolo 3- Articoli 3 e 3-bis- Articolo 4- Articolo 4- Articolo 4	<p>Con DM 19/11/2004 è stata recepita la direttiva 2003/127/CE della Commissione del 23 dicembre 2003 che ha modificato la direttiva 1999/37/CE.</p> <p>Con DM 12/05/2017 è stata recepita la direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 che ha modificato la direttiva 1999/37/CE.</p> <p>Considerando che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la base giuridica delle competenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è invariata;- che l'attuale proposta è completa rivista e trova difficile corrispondenza nell'attuale legislazione nazionale anche per

membri) - Articolo 12 (Atti delegati) - Articolo 13 (Esercizio della delega) - Articolo 14 (Procedura di Comitato) - Articolo 15 (Scambio di dati) - Articolo 16 (Trasmissione di informazioni alla Commissione) - Articolo 17 (Recepimento) - Articolo 18 (Abrogazione) - Articolo 19 (Entrata in vigore) - Articolo 20 (Destinatari) - Allegato I (Parte I della carta di circolazione) - Allegato II (Parte II della carta di circolazione) - Allegato III (Specifiche per la carta di circolazione mobile) - Allegato IV (Tavola di concordanza)	- Nessuna corrispondenza - Nessuna corrispondenza - Nessuna corrispondenza - Articolo 4 - Nessuna corrispondenza - Nessuna corrispondenza - Articolo 6 - Allegato I - Allegato II - Allegato II - Nessuna corrispondenza	le numerose innovazioni in merito alle carte di circolazione mobili; - che l'attuale proposta di direttiva europea mira ad annullare e sostituire la direttiva 1999/37/ CE e s.m.i. (vedi articolo 18 del progetto di direttiva) si prevede di predisporre un nuovo decreto ministeriale che annulla e sostituisce il DM14/02/2000 e s.m.i..
---	--	--